



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS
VIALE ARSIA N°108 – 09013 CARBONIA
TEL. 0781-64289 FAX 0781-665084
E-MAIL: cplnd.carbonia@figc.it
INTERNET: <http://carbonia.figc-sardegna>

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 6 del 23 LUGLIO 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Segreteria

3.1.1. NUOVE MODALITÀ UTILIZZO AREA SOCIETÀ – ISCRIZIONI 2020/21

A partire dal 23 luglio p.v. alle società affiliate sarà consentito l'utilizzo delle procedure dell'area società per le iscrizioni ai vari campionati della prossima stagione sportiva. A tal fine si ritiene doveroso evidenziare che, a differenza di quanto avveniva negli anni passati, in fase di chiusura del documento "iscrizioni" le stesse troveranno indicato l'importo totale da versare in caso di pagamento in una unica soluzione. Per chi invece volesse utilizzare la dilazione in TRE rate, così come stabilito con il Comunicato Ufficiale n°1 del 01/07/2020, cliccando in alto a destra sulla stringa azzurra "scandenzario iscrizioni" potrà visualizzare gli importi suddivisi nelle rate previste con indicate le date entro le quali tali adempimenti dovranno essere liquidati. Per ogni ulteriore eventuale chiarimento necessario si invitano le società a contattare la segreteria o l'ufficio amministrativo del Comitato Regionale. Sarà comunque nostra cura pubblicare un breve filmato esplicativo nell'area "news" del nostro sito Internet.

3.1.2. CANALE TELEGRAM DEL CR SARDEGNA

Il CR Sardegna ha attivato **un nuovo e prezioso servizio per le società regionali per essere aggiornati e informati in tempo reale**, sulla pubblicazione dei Comunicati Ufficiali, Convocazioni Rappresentative e bando Corso Allenatori.

Con il proprio smartphone Android o IOS, una volta scaricata l'applicazione "Telegram" digitando **@Indsardegna** e cliccando il tasto **"unisciti"** si attiverà l'iscrizione al canale in forma **completamente gratuita**

3.1.3. ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO CONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si ricorda alle società affiliate che l'iscrizione al Registro del CONI delle Società Sportive dilettantistiche segue la Stagione Sportiva e pertanto decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2020, con l'inizio della nuova Stagione Sportiva 2020/2021, le Società associate alla LND dovranno dunque rinnovare la propria iscrizione. A tal fine si informa che il CED della LND ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione necessaria per l'iscrizione. Attraverso il menù "**Dati Societari**" si accede alla funzione denominata "**Registro CONI**" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù "Firma Elettronica" > "Documenti da Firmare" alla voce "Registro CONI".

I documenti **obbligatori** per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono:

- 1) Atto costitutivo e Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate);

Essendo la data di Registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio**, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Essendo fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della LND anche le successive modifiche intervenute in corso di stagione, le stesse dovranno inserire sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino le eventuali modifiche allo statuto e/o alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Gli uffici del Comitato Regionale Sardegna saranno a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

3.1.4. RICHIESTA RIPRISTINO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2020/2021.

Si richiede alla F.I.G.C. il ripristino della Società **A.S.D. Osini** di Osini con matricola "**932669**", per lo svolgimento dell'attività Settore Giovanile e Scolastica.

3.1.5. VISITE MEDICHE

Si raccomanda a tutte le società affiliate al nostro Comitato Regionale l'attenta verifica che gli atleti ad esse vincolati, prima di essere impiegati in gare ufficiali ma anche allenamenti, **siano in possesso di regolare e valido certificato medico di "idoneità agonistica"** rilasciato da un centro di medicina sportiva abilitato. Questo per evitare eventuali possibili deferimenti da parte della Procura Federale della F.I.G.C..

3.2. Delibere del Tribunale Federale Territoriale

Deferimento Giordanelli, Ciresa, Nieddu e C.U.S. Sassari

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) Il Signor NICOLA GIORDANELLI, all'epoca dei fatti Presidente della Società C.U.S. SASSARI per risponde della violazione degli articoli 1 bis comma 1 e 10, comma 2 del CGS vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli articoli 7, comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Tomaso Nieddu nella gara del Campionato Regionale di Promozione C.U.S. SASSARI- OZIERESE dell'8 ottobre 2017;
- 2) Il Signor SANDRO CIRESA, indicato come Dirigente accompagnatore della Società Cus Sassari, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'articolo 1 bis commi 1 e 5 del CGS vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli articoli 7, comma 1 dello Statuto

Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della Società C.U.S. SASSARI nella gara del Campionato Regionale di Promozione C.U.S. SASSARI – OZIERESE 1926 dell'8 ottobre 2017 in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato, il calciatore Tomaso Nieddu sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo, così, che il medesimo partecipasse alla gara di cui sopra senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- 3) Il Signor TOMASO NIEDDU, calciatore schierato per la Società C.U.S. SASSARI all'epoca dei fatti, per rispondere 1 bis commi 1 e 5 del CGS vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione agli articoli 10 comma 2 del CGS e agli articoli 39 e 43 delle NOIF, per avere preso parte alla gara del Campionato Regionale di Promozione C.U.S. SASSARI - OZIERESE 1926 dell'8 ottobre 2017, nelle file della Società C.U.S. SASSARI, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
- 4) La Società C.U.S. SASSARI per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente all'epoca dei fatti, per il comportamento posto in essere dei propri tesserati come sopra descritto;

Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale, nonché alla presenza del Presidente NICOLA GIORDANELLI e del suo legale che ha patrocinato il predetto Presidente e la Società C.U.S. SASSARI

Il Procuratore Federale ha chiesto, sostenendo la responsabilità dei deferiti, di infliggere al Presidente GIORDANELLI e al Dirigente Accompagnatore CIRESA la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre, per la Società C.U.S. SASSARI la sanzione di un punto di penalizzazione e 300 euro di ammenda, per il calciatore Tomaso Nieddu la sanzione di tre giornate di squalifica.

I deferiti Presidente NICOLA GIORDANELLI e la Società C.U.S. SASSARI, all'udienza odierna, hanno richiesto di accedere al rito alternativo del patteggiamento.

Le parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell'articolo 23 del previgente Codice (articolo 127 del vigente CGS) di applicare ai predetti una sanzione ridotta nei seguenti termini:

per la società C.U.S. Sassari:

sanzione base: 1 punto di penalizzazione e 210 euro di ammenda; sanzione finale: 1 punto di penalizzazione ed euro 140 di ammenda;

per il presidente Nicola Giordanelli:

sanzione base: mesi tre di inibizione;
sanzione finale con riduzione di 1/3 della sanzione per applicazione del patteggiamento

Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni pertanto dichiara l'efficacia dell'accordo.

Il Tribunale, per questi motivi, delibera di applicare, su richiesta delle parti:

Alla Società C.U.S. SASSARI la sanzione di un punto di penalizzazione ed euro 140 di ammenda e al Presidente NICOLA GIORDANELLI la sanzione della inibizione per la durata di mesi due.

Quanto alla posizione dei deferiti CIRESA SANDRO e del calciatore TOMASO NIEDDU ritiene il Tribunale raggiunta la prova della loro responsabilità negli atti istruttori trasmessi dalla

Procura Federale e in particolare dal contenuto della nota trasmessa alla Procura da parte della OZIERESE 1926, dal referto arbitrale e dall'estratto della banca dati relativo al calciatore NIEDDU e dalla lettura dei fogli di censimento della Società C.U.S. SASSARI.

Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalla Procura Federale e congrua la sanzione sportiva richiesta per il CIRESA e per il NIEDDU che vengono quindi conseguentemente condannati il CIRESA alla sanzione di mesi tre di inibizione e il calciatore NIEDDU TOMASO alla sanzione di tre giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo Campionato 2020-2021.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara di infliggere le seguenti sanzioni sportive ai deferiti, ritenendo fondato l'addebito a ciascuno di essi contestato:

- **alla Società C.U.S. SASSARI la sanzione di 1 punto di penalizzazione ed euro 140 di ammenda;**
- **al Presidente NICOLA GIORDANELLI la sanzione di mesi due di inibizione;**
- **al Dirigente CIRESA SANDRO la sanzione di mesi tre di inibizione;**
- **al calciatore NIEDDU TOMASO la sanzione di tre giornate di squalifica.**

4. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

Questa delegazione ricorda che i propri uffici di viale Arsia rimangono aperti a disposizione delle società per tutto il mese di Luglio nei seguenti giorni:

MARTEDI'- GIOVEDI'- VENERDI' dalle ore 18.00 alle 19.30

Publicato ed affisso all'albo in Carbonia il 23 Luglio 2020

**IL SEGRETARIO
Giovanni UDA**



**IL DELEGATO
Marco FENU**